



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF129

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	CREDITO R&S PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AMMINISTRATORE
RIFERIMENTI	INTERPELLO 182/2019 - ART. 1 C. 70-72 L. N. 145/2018
CIRCOLARE DEL	11/07/2019

Sintesi: l'Agenzia ha recentemente ribadito che ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo sono agevolabili le spese sostenute per attività svolte dagli amministratori (anche unico) della società precisando che:

- condizione indispensabile per il riconoscimento del credito è che l'attività svolta sia adeguatamente comprovata;
- il compenso si considera agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore.

L'art. 3 del DL 145/2013 prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta** in relazione agli investimenti in ricerca sviluppo delle imprese.

Excursus:

- art. 15 L. 232/2016 (legge di bilancio 2017): ha:
 - ✓ **prorogato** il periodo di maturazione del credito, estendendolo fino al 2020;
 - ✓ **incrementato** la percentuale di agevolazione il massimale annuo fruibile;
 - ✓ **esteso** l'agevolazione alla ricerca commissionata dall'estero.
- art. 1 c. 70 -72 L. 145/2018 (legge di bilancio 2019): ha previsto:
 - ✓ la **riduzione delle aliquote** applicabili alle spese incrementative sostenute nel 2019 e 2020;
 - ✓ l'introduzione della **nuova tipologia di spesa** riferita ai materiali utilizzati nell'ambito della ricerca;
 - ✓ l'**esclusione delle spese di ricerca extra muros** commissionate a soggetti facenti parte del gruppo;
 - ✓ l'obbligo di predisporre una **Relazione tecnica** riferita all'attività di ricerca e sviluppo.

AMBITO DI APPLICAZIONE CREDITO R&S

L'ambito applicativo del credito ricerca e sviluppo può essere così brevemente riassunto.

SOGGETTI	Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, attività svolta e dimensione	
SPESE AGEVOLABILI	Personale	Qualsiasi personale impiegato nelle attività di R&S
	Strumenti e attrezzature laboratorio	Quote di ammortamento delle spese di strumenti e attrezzature di laboratorio: <ul style="list-style-type: none"> - nei limiti dell'importo risultante dai coefficienti di ammortamento - in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S - comunque, con un costo unitario > € 2.000 (al netto di IVA). Possono essere anche acquisite a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> - leasing (concorrono le quote capitale dei canoni deducibili ex art. 102 c.7 TUIR) - locazione/noleggio (costo rilevante = costo per il locatore x coeff. di ammortamento).
	Contratti di ricerca "extra muros"	Contratti di ricerca stipulati con università/enti di ricerca ed organismi equiparati o con altre imprese (comprese le start up innovative). In presenza di determinati requisiti, sono ammessi anche i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi/organizzazione

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

	Privative Industriali	Competenze tecniche e privative industriali (anche acquisite all'esterno) relative a: invenzione industriale; topografia di prodotto a semiconduttori; nuova varietà vegetale
DETERMINAZIONE	Dal 1/01/2019 spetta nella misura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ del 25% delle spese sostenute ▪ del 50% per determinate spese dell'eccedenza degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi precedenti a quello in corso al 31/12/2015 (2012-2014). Investimento minimo: le spese ammissibili devono essere almeno pari a € 30.000 .	
LIMITI	Importo annuo massimo annuo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 20 milioni fino al 31/12/2018 ✓ € 10 milioni dal 1/01/2019 	

ATTIVITA' SVOLTA ALL'AMMINISTRATORE

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per fornire chiarimenti circa la possibilità di poter fruire dell'agevolazione in questione per le **spese sostenute per attività svolte dall'amministratore**. Questi i chiarimenti forniti nel corso degli anni.

CM 5/2016 (par. 2.2.1)	Sono considerati <u>ammissibili</u> i compensi corrisposti all'amministratore <u>non dipendente</u> dell'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo
CM 13/2017 (par. 4.1.2)	Tra il c.d. "personale non altamente qualificato" possono essere ricompresi "anche soggetti non dipendenti dell'impresa, aventi con la stessa un rapporto di <u>collaborazione</u> . Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso <u>anche l'amministratore</u> il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta"

INTERPELLO 182/2019

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta sulla materia con l'interpello n. 182 del 06.06.2019 nel quale ha risposto ad un quesito che aveva ad oggetto una società:

- specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione per ricerca
- che aveva sostenuto spese nell'ambito dell'attività di sviluppo tecnologico e imputabili al proprio amministratore unico (non dipendente)
- in assenza di dipendenti e collaboratori, l'attività di ricerca era svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio nonché amministratore unico della società.

Alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza dall'Agenzia delle Entrate e sopra illustrati (Cir. n. 5/E del 16.03.2016; Circ. n. 13/E del 27.04.2017) viene ribadito ancora una volta che:

- il **credito per attività di ricerca e sviluppo**;
- spetta anche in relazione alle spese sostenute per **attività svolte dall'amministratore** unico della società.



Nota: a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2018, i costi del personale non dipendente dell'impresa godono **dell'aliquota del 25%**.

PRECISAZIONI INTERPELLO 182/2019

Condizione	condizione indispensabile per il riconoscimento del credito è che l'attività svolta sia adeguatamente comprovata
Compenso	il compenso si considera agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore



ATTENZIONE: non sono agevolabili i compensi erogati all'amministratore preposto alla "mera gestione" dell'attività di ricerca e sviluppo.

In tal senso non saranno mai rilevanti compensi attribuiti ad un amministratore che non sia un "tecnico" nel settore della ricerca.

Esempio: si potrà conteggiare il compenso di un amministratore laureato in chimica, fisica, e simili che abbia effettivamente operato laboratorio (mentre non risulterà mai rilevante il compenso di un commercialista, che si sia limitato a coordinare l'attività dei tecnici di laboratorio).



Nota: la suddivisione del compenso in:

- ✓ una **quota afferente all'attività di laboratorio**: ammessa al credito d'imposta
 - ✓ rispetto **all'attività di pura amministrazione**: non ammessa al credito d'imposta
- si ritiene vada effettuato **in ragione del tempo impiegato** nelle attività di laboratorio (facendo pari a 40 ore il tempo ordinariamente impiegato in azienda, per il quale viene corrisposto il compenso).

A tal fine **non rileva** se si tratti di un **compenso fisso** o **variabile** (in percentuale all'utile d'esercizio).

CONTROLLO DEGLI UFFICI

Al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili simulatori, gli Uffici saranno tenuti a verificare:

- l'idoneità della documentazione attestante l'attività svolta, che ne attesti l'effettivo svolgimento
- l'imputazione temporale



N.B.: rileva il momento del sostenimento del costo, non della deducibilità fiscale; il compenso amministratore di dicembre 2019 va conteggiato per il bonus 2019 anche se deducibile nel 2020, in quanto pagato in tale anno

- la congruità dei costi sostenuti

